Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 6 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Ferrara.

(1892)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Forlì.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983.

Orari ed obblighi di insegnamento della scuola magistrale statale «Montessori» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980, con cui vengono impartite disposizioni relative all'insegnamento della metodologia montessoriana nella scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma, nonché l'art. 3 che istituisce l'insegnamento della pedagogia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 588, che ha apportato modifiche al precedente decreto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1978, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 77;

Considerato che l'attuale dimensione della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori non consente alla preside l'insegnamento della metodologia montessoriana;

Ritenuto pertanto necessario affidare l'insegnamento della metodologia montessoriana ai docenti di pedagogia;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1983-84 è abrogato l'obbligo della preside ad impartire l'insegnamento della metodologia montessoriana di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza l'insegnamento di pedagogia è modificato in pedagogia e metodologia montessoriana.

Art. 3.

Gli orari e gli obblighi di insegnamento sono quelli fissati nell'allegata tabella.

Art. 4.

La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1984
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 56

ORARI DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MAGISTRALE STATALE SECONDO IL METODO MONTESSORI

Materie d'insegnamento; tirocinio e conferenze sul tirocinio	Ore settimanali		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Pedagogia e metodologia montessoriana	5	5	5
Storia e geografia	3	3	3
Matematica, computisteria e scienze naturali	4	4	4
Igiene e puericultura	2	2	2
Religione	2	2	2
Musica e canto corale	3	2	2
Economia domestica e lavori donneschi	3	3	3
Plastica e disegno	3	2	2
Tirocinio e conferenze sul tirocinio	2	4	4
	31	31	31

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MAGISTRALE STATALE SECONDO IL METODO MONTESSORI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare	Obbligo d'orario	Norme ed avvertenze
Religione	—	—	L'insegnamento è dato per incarico.
Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	*Nelle tre classi di un corso*	21 ore	*Si istituisce una cattedra per ogni corso.*
Pedagogia e metodologia montessoriana	Nelle tre classi di un corso e in una classe di altro corso	20 ore	Si istituisce una cattedra quando funzionano due corsi: il docente è tenuto ad insegnare in un corso completo ed in una classe del secondo corso; si costituiscono la seconda e la terza cattedra quando funzionano rispettivamente tre e quattro corsi. Al funzionamento del sesto corso si fa luogo all'istituzione della quarta cattedra, ecc. E' opportuno assicurare nel conferimento della cattedra citata la necessaria rotazione dei docenti agli effetti della continuità didattica.
Matematica, computisteria e scienze naturali	Nelle tre classi di un corso e in una classe di altro corso	16 ore	Si istituisce una cattedra quando funzionano due corsi: il docente è tenuto ad insegnare in un corso completo ed in una classe del secondo corso; si costituiscono la seconda e la terza cattedra quando funzionano rispettivamente tre e quattro corsi. Al funzionamento del sesto corso si fa luogo all'istituzione della quarta cattedra, ecc. E' opportuno assicurare nel conferimento della cattedra citata la necessaria rotazione dei docenti agli effetti della continuità didattica.
Igiene e puericultura	Nelle tre classi di tre corsi	18 ore	L'insegnamento è dato per incarico.
Musica e canto corale	Nelle tre classi di tre corsi	21 ore	L'insegnamento è dato per incarico.
Economia domestica e lavori donneschi	Nelle tre classi di due corsi	18 ore	L'insegnamento è dato per incarico.
Plastica e disegno	Nelle tre classi di tre corsi	21 ore	L'insegnamento è dato per incarico.
Tirocinio e conferenze sul tirocinio	Nelle tre classi di due corsi	20 ore	L'insegnamento è dato per incarico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(5135)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 12 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante delle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1984
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 222

(5182)

DECRETO 3 ottobre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 12 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1984
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 223

(5183)

DECRETO 3 ottobre **1984**.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 12 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1984
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 224

(5184)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. **649.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Varazze (Savona), via Celso n. 3, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1551, foglio 44, mappale 122 sub 3, con riserva di usufrutto vita naturale durante della donante, valore della nuda proprietà L. 44.400.000, valore dell'usufrutto lire 24.000.000, totale L. 68.400.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Savona, disposta dalla sig.ra Fazio Vittoria Eliana in Oddone con atto 10 settembre 1980, n. 62486 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Saguato, notaio in Imperia, registrato ad Imperia il 26 settembre 1980 al n. 3269.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 92

DECRETO 12 giugno 1984, n. **650.**

Autorizzazione all'Associazione italiana protezione infanzia, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione italiana protezione infanzia (A.I.P.I.), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in beni immobili siti nei comuni di Centola e Scala (Salerno), del valore, peritato con perizia di parte di L. 165.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno a L. 530.000.000, disposta dall'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia con atto 10 febbraio 1976, n. 30999 di repertorio e n. 9831 di raccolta, a rogito avv. Benedetto Ferretti, notaio in Roma, registrato a Roma il 27 febbraio 1976 al n. 1816.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 90

DECRETO 20 giugno 1984, n. **651.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 15.000.000, disposto dal sig. Picozzi Alessandro con testamento olografo 6 ottobre 1980, pubblicato in data 7 maggio 1981, n. 132021 di repertorio e n. 5425 di raccolta, a rogito dott. Michele Palermo-Patera, notaio in Milano, registrato a Milano il 15 maggio 1982 al n. 12610.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre **1984**
Registro n. **8** *Presidenza, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, corso di laurea in scienze dell'informazione, sono vacanti insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli insegnamenti vacanti sono i seguenti:

fisica I « f »;

analisi matematica I « a », « e », « f »;

algebra (semestrale) « d »;

geometria (semestrale) « b »;

teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici « c », « f »;

fisica II « a », « b »;

analisi matematica II « b », « c »;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I « a », « b »;

ricerca operativa e gestione aziendale « c »;

calcolo numerico (semestrale) « b »;

calcolo delle probabilità e statistica (semestrale) « b »;

teoria dell'informazione e della trasmissione « b ».

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(5153)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1984 è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 10 settembre 1983 al 7 marzo 1984.

(5155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sequals, Carlino, Scafa, Alanno, Vicenza e Marzabotto.

Con decreto 1° agosto 1984, n. 978, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Cosa, segnato nel catasto del comune di Sequals (Pordenone), al foglio n. 17, mappale 707½, ed al foglio n. 24, mappale 237½, di complessivi mq 3.130, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 febbraio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 1° agosto 1984, n. 1263, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di canale di scarico dell'Idrovora Villafredda, segnato nel catasto del comune di Carlino (Udine), alla partita speciale « Acque pubbliche » esenti da estimo, al foglio n. 21, mappale 199½, di mq 210, ed indicato nella rilevazione catastale 20 febbraio 1984, con allegata planimetria 2 febbraio 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 241, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Pescara, segnato nel catasto alla partita n. 4 « acque esenti da estimo », a confine con le particelle 592, 594 e 595 del foglio n. 6 del comune di Scafa, e delle particelle 108, 109 e 110 del foglio n. 31 del comune di Alanno, di complessivi mq 10.240, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 giugno 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 970, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Roggia Dioma, segnato nel catasto del comune di Vicenza al foglio n. 54, mappale 317 (ex 267½), di mq 480 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 novembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 1041, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del fiume Reno, località « Colonia » del comune di Marzabotto (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale 132, di Ha 1.73.40 ed indicato nel verbale di delimitazione e censimento rep. n. 2720/83, con allegato estratto di mappa rilasciato il 31 maggio 1983, 29 giugno 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

(5086)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, il notaio dott. Luciano D'Alessandro, esercente in Viterbo, è stato accreditato per le operazioni su titoli di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del Tesoro.

(5152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 2 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1887 —	1887 —	1887 —	1887 —	1887,75	1887,25	1887,500	1887 —	1887 —	1887 —
Marco germanico	619,450	619,450	621,25	619,450	620,75	619,65	619,850	619,450	619,450	619,45
Franco francese	201,740	201,740	202 —	201,740	202,25	201,97	202,200	201,740	201,740	201,75
Fiorino olandese	549,990	549,990	551,75	549,990	552,25	550,29	550,600	549,990	549,990	549,98
Franco belga	30,505	30,505	30,605	30,505	30,68	30,52	30,535	30,505	30,505	30,51
Lira sterlina	2335,250	2335,250	2342,50	2335,250	2343 —	2336,57	2337,900	2335,250	2335,250	2335,25
Lira irlandese	1920 —	1920 —	1923 —	1920 —	1925 —	1921 —	1922 —	1920 —	1920 —	—
Corona danese	171,370	171,370	171,50	171,370	171,75	171,33	171,290	171,370	171,370	171,37
E.C.U	1383 —	1383 —	1385,50	1383 —	1377,78	1382,90	1382,800	1383 —	1383 —	1383 —
Dollaro canadese	1432,900	1432,900	1434 —	1432,900	1432 —	1432,05	1431,250	1432,900	1432,900	1432,90
Yen giapponese	7,660	7,660	7,68	7,660	7,68	7,75	7,659	7,660	7,660	7,66
Franco svizzero	750,290	750,290	751,75	750,290	756,75	750,77	751,250	750,290	750,290	750,30
Scellino austriaco	88,070	88,070	88,33	88,070	88,60	88,12	88,170	88,070	88,070	88,07
Corona norvegese	213,980	213,980	214,25	213,980	214,50	213,96	213,950	213,980	213,980	213,98
Corona svedese	218,310	218,310	219,50	218,310	219,25	218,23	218,150	218,310	218,310	218,30
FIM	298 —	298 —	298,75	298 —	299,50	297,87	297,750	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,650	11,650	11,74	11,650	11,86	11,62	11,600	11,650	11,650	11,65
Peseta spagnola	11 —	11	11,0035	11 —	11,03	10,98	10,997	11 —	11 —	11 —

Media dei titoli del 2 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,325
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	93 —
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,150
» 10 % » » 1977-92	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,100
» » » Ind ENI 1- 8-1988	102,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	100,100
» » » » 1-12-1982/84	100,200
» » » » 1- 1-1983/85	100,200
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,225
» » » » 1- 4-1983/85	100,500
» » » » 1- 5-1983/85	100,550
» » » » 1- 6-1983/85	100,525
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	102 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,775
» » » » 1- 6-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,700
» » » » 1- 8-1982/86	101,300
» » » » 1- 9-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1982/86	101,975
» » » » 1-11-1982/86	101,400
» » » » 1-12-1982/86	101,350
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,750
» » » » 1- 1-1983/87	101,200
» » » » 1- 2-1983/87	101,375
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 1-11-1983/88	101,350
» » » » 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1- 3-1984/88	99,550
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 1- 2-1984/91	99,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100,800
» » » 17 % 1- 5-1985	101,150
» » » 17 % 1- 7-1985	101,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	101,175
» » » 14 % 1- 4-1986	95,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,95
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1887,250
Marco germanico	619,650
Franco francese	201,970
Fiorino olandese	550,295
Franco belga	30,520
Lira sterlina	2336,575
Lira irlandese	1921 —
Corona danese	171,330
E.C.U	1382,900
Dollaro canadese	1432,075
Yen giapponese	7,659
Franco svizzero	750,770
Scellino austriaco	88,120
Corona norvegese	213,965
Corona svedese	218,230
FIM	297,875
Escudo portoghese	11,625
Peseta spagnola	10,998

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 3 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1871,750	1871,750	1871,85	1871,750	—	1861,62	1871,500	1871,750	1871,750	—
Marco germanico	619,600	619,600	620,80	619,600	—	619,55	619,500	619,600	619,600	—
Franco francese	202,070	202,070	202 —	202,070	—	201,93	201,800	202,070	202,070	—
Fiorino olandese	549,630	549,630	550,50	549,630	—	549,79	549,950	549,630	549,630	—
Franco belga	30,547	30,547	30,56	30,547	—	30,53	30,520	30,547	30,547	—
Lira sterlina	2338 —	2338 —	2342,50	2338 —	—	2337,95	2337,900	2338 —	2338 —	—
Lira irlandese	1922 —	1922 —	1923 —	1922 —	—	1921,75	1921,500	1922 —	1922 —	—
Corona danese	171,390	171,390	171,50	171,390	—	171,37	171,350	171,390	171,390	—
E.C.U.	1383 —	1383 —	1384,50	1383 —	—	1382,55	1382,100	1383 —	1383 —	—
Dollaro canadese	1423,500	1423,500	1426 —	1423,500	—	1423,37	1423,250	1423,500	1423,500	—
Yen giapponese	7,615	7,615	7,64	7,615	—	7,61	7,613	7,615	7,615	—
Franco svizzero	750,510	750,510	751,65	750,510	—	750,15	749,800	750,510	750,510	—
Scellino austriaco	88,214	88,214	88,33	88,214	—	88,26	88,310	88,214	88,214	—
Corona norvegese	213,650	213,650	214,13	213,650	—	213,67	213,700	213,650	213,650	—
Corona svedese	217,880	217,880	218,28	217,880	—	217,84	217,800	217,880	217,880	—
FIM	298 —	298 —	298,25	298 —	—	298 —	298 —	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,640	11,640	11,68	11,640	—	11,62	11,600	11,640	11,640	—
Peseta spagnola	11,018	11,018	11,035	11,018	—	10 —	11,024	11,018	11,018	—

Media dei titoli del 3 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	93 —
» 6% » » 1971-86	89,750
» 6% » » 1972-87	87,750
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,150
» 10% » » 1977-92	93,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,600
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	100,100
» » » » 1-12-1982/84	100,200
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,150
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,450
» » » » 1- 5-1983/85	100,475
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	102 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,800
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	101,750
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,475
» » » » 1-10-1982/86	101,950
» » » » 1-11-1982/86	101,625
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	101,375
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1-11-1983/88	101,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,600
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,200
» » » » 1- 3-1984/91	99,800
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,850
» » » 17% 1- 5-1985	101,075
» » » 17% 1- 7-1985	101,375
» » » 17% 1-10-1985	101,950
» » » 16% 1- 1-1986	101,100
» » » 14% 1- 4-1986	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1871,625
Marco germanico	619,550
Franco francese	201,935
Fiorino olandese	549,790
Franco belga	30,533
Lira sterlina	2337,950
Lira irlandese	1921,750
Corona danese	171,370
E.C.U.	1382,550
Dollaro canadese	1423,375
Yen giapponese	7,614
Franco svizzero	750,155
Scellino austriaco	88,262
Corona norvegese	213,675
Corona svedese	217,840
FIM	298 —
Escudo portoghese	11,620
Peseta spagnola	11,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica industriale e impianti chimici per la cattedra di progetti e apparecchiature per l'industria chimica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

seconda clinica medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica urologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto penale (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico per le esigenze della disciplina esercitazioni analisi chimica quantitativa (per il corso di laurea in chimica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5139)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione unversitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze tecnologiche e biomediche - sezione di clinica oculistica II - ex istituto di clinica oculistica II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5140)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di dermatologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5141)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Udine e per i posti sotto indicati:

Centro di calcolo . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini n. 8, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Udine e per i posti sotto indicati:

Centro di calcolo . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini n. 8, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(5142)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, via dei Sabelli, 108, Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di chirurgia toracica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di chirurgia toracica (istituto di seconda clinica chirurgica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centoduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di patologia generale (istituto di patologia generale) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, viale Regina Elena n. 324 - 00161 Roma, alle ore 9 del centunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

centro di ematologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il centro di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, via Chieti n. 7 - 00161 Roma, alle ore 9 del novantaquattresimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di semeiotica chirurgica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di semeiotica chirurgica dell'istituto di terza clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centotreesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia dell'arte . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di storia dell'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di architettura:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i servizi generali della facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, via Gramsci n. 53, Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5143)

Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche . . . . posti 7

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 dell'ottantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di sanità pubblica . . . . posti 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

(5144)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso l'ex istituto di chimica organica - facoltà di scienze - via Amendola, 173 - 2° piano, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 ottobre 1984, ore 9,30;

seconda prova: 23 ottobre 1984, ore 9,30.

(5196)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio - palazzo degli Anziani - piazza Stracca, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 ottobre 1984, ore 11;

seconda prova: 24 ottobre 1984, ore 8,30.

(5197)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti nella sesta, quarta e seconda qualifica funzionale nei ruoli del personale tecnico e del personale amministrativo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 3ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 25 settembre 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1984, n. 9189, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro n. 15 ANAS, foglio n. 304, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella sesta qualifica funzionale in prova (ex geometra) nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S. da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1982, n. 12941, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 186.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 3ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 25 settembre 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 19 marzo 1984, n. 4908, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1984, registro n. 13 ANAS, foglio n. 363, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella sesta qualifica funzionale in prova (ex segretario) nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso il compartimento per la Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1982, n. 12942, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 187.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 3ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 25 settembre 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1984, n. 9188, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro n. 15 ANAS, foglio n. 303, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1982, n. 12943, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 182.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 3ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 25 settembre 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1984, n. 9187, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro n. 15 ANAS, foglio n. 305, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto nella seconda qualifica funzionale in prova (ex commesso) nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1982, n. 12944, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 205.

(5129)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso i presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale n. 61

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso i presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carate Brianza (Milano).

(5130)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(5131)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 274 del 4 ottobre 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Amministrazione provinciale di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di esperto in servizi tecnici.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983, n. **47.**

Norme per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'adeguamento tecnico di funivie di preminente interesse turistico adibite al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di consentire l'adeguamento tecnico di funivie di preminente interesse turistico adibite al trasporto pubblico di persone, interviene in favore di enti ed aziende proprietari di tali impianti mediante la concessione di contributi in conto capitale per investimenti.

Si intendono di preminente interesse turistico gli impianti funiviari adibiti a trasporto pubblico di persone effettuato in modo continuativo o periodico con offerta di servizio indifferenziata, orari e tariffe prestabilite, che collegano località di interesse panoramico, ricreativo e sportivo.

I contributi previsti dalla presente legge sono destinati agli impianti indicati al primo comma che sono esclusi dagli interventi di finanziamento, di parametrazione tariffaria e di contribuzione di cui alle leggi regionali attuative della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 2.

Per le finalità indicate all'art. 1 la Regione concede contributi in conto capitale fino al limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva di IVA ed esclusi gli oneri connessi con l'acquisizione delle aree e dei diritti reali necessari alla realizzazione degli interventi nonchè quelli relativi alla revisione dei prezzi.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi finalizzati ad adeguare gli impianti alle prescrizioni tecniche speciali di cui alla normativa vigente in materia e gli interventi di ammodernamento ad essi conseguenti.

Gli interventi di cui al comma precedente devono essere conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

I soggetti proprietari degli impianti inoltrano alla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il piano degli interventi da realizzarsi e la domanda di contributo, corredati dalla seguente documentazione:

a) progetto esecutivo delle opere da realizzare, debitamente approvato e corredato dalla documentazione comprovante la disponibilità delle aree e dei diritti reali necessari;

b) preventivo dettagliato e aggiornato di spesa;

c) relazione illustrativa dell'intervento in rapporto alle finalità indicate all'art. 1 della presente legge, integrata dalla documentazione tecnico-economico concernente il funzionamento e la gestione dell'impianto con riferimento alla situazione esistente e prevista;

d) dichiarazione degli enti competenti comprovante la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica.

Qualora gli interventi debbano essere realizzati in più anni la documentazione a corredo della domanda di contributo è riferita al complesso degli interventi programmati ed il preventivo di cui alla lettera *b*) deve essere suddiviso in stralci annuali.

Nel caso di cui al comma precedente il contributo regionale è rapportato esclusivamente agli interventi annuali.

Ai fini di consentire il completamento funzionale delle opere di cui all'art. 2 della presente legge in tempi accelerati, possono essere ammessi a contributo anche gli interventi già approvati dagli enti locali, avviati nel corso del 1983 e che saranno completati nel corso dello stesso anno.

Art. 4.

Il consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine di cui al primo comma dell'art. 3, su proposta della giunta formulata sulla base dei piani di intervento e delle domande presentate, approva ciascun piano, indica le priorità di realizzazione delle opere e determina l'entità del contributo annuale.

I soggetti destinatari dei contributi, entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma precedente, devono confermare l'accettazione del contributo, indicando le modalità di reperimento delle risorse finanziarie per la copertura di tutte le spese non assistite dal contributo regionale e documentare la disponibilità degli atti abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento.

La giunta regionale concede i contributi nei limiti di cui all'art. 2. La erogazione degli stessi è disposta con le seguenti modalità:

1) per gli impianti di proprietà di enti pubblici:

80 per cento del contributo alla presentazione dell'atto di aggiudicazione dei lavori, di quello di formale consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia;

20 per cento del contributo subordinato al completamento funzionale, accertato dai competenti uffici regionali, delle opere ammesse a contributo;

2) per gli impianti di proprietà di soggetti privati, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute relative alle opere di cui al primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza del contributo qualora:

a) sia trascorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo senza la conferma di accettazione;

b) la realizzazione degli interventi non risulti avviata entro sei mesi dal medesimo termine.

La giunta regionale provvede alla nuova destinazione dei fondi di cui al comma precedente secondo l'ordine di priorità di realizzazione delle opere approvate ai sensi del primo comma dell'art. 4.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 450.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030, « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 3055: « Contributi per investimenti finalizzati all'adeguamento tecnico di funivie di preminente interesse turistico » in termini di competenza.

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983, n. **48**.

Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

INTERVENTI CONTRIBUTIVI

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Liguria, allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio turistico-ricettivo e di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori del settore, concede contributi sugli interessi relativi a mutui da contrarsi con istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

Art. 2.

Soggetti ed interventi ammissibili a contributo

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi agli operatori che contraggono mutui nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli per:

a) la costruzione e la trasformazione di immobili da adibire ad attività ricettiva imprenditoriale avente le caratteristiche di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, con una capacità ricettiva rapportata a un minimo di 60 posti-letto per le aziende alberghiere e 200 ospiti per quelle all'aria aperta;

b) la ristrutturazione e l'ampliamento delle aziende ricettive imprenditoriali classificate ai sensi della legge regionale n. 11/1982;

c) l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi di arredi e attrezzature, delle aziende ricettive imprenditoriali di cui alla citata legge regionale n. 11/1982;

d) l'acquisto da parte del conduttore — che preveda anche interventi di miglioramento alle strutture, impianti e attrezzature — dell'immobile in cui egli abbia svolto da almeno cinque anni attività ricettiva come titolare di azienda (albergo, pensione, locanda, campeggio o villaggio turistico) attualmente classificata tra le aziende ricettive di cui alla legge regionale n. 11/1982.

Per ogni singola azienda ricettiva non può essere presentata più di una domanda di contributo.

Art. 3.

Operazioni finanziarie ammissibili a contributo

L'ammontare dei mutui ammessi a contributo ai sensi della presente legge non può superare il settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli interventi previsti, con i seguenti limiti d'importo e durata:

a) importo massimo mutuato di L. 1.500.000.000 e durata non superiore a quindici anni, per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

b) importo massimo mutuato di L. 1.000.000.000 e durata non superiore a quindici anni, per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2;

c) importo massimo mutuato di L. 350.000.000 e durata non superiore a dieci anni, per gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2;

d) importo massimo mutuato di L. 700.000.000 e durata non superiore a quindici anni, per gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

La durata dei mutui di cui al comma precedente può comprendere un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di stipulazione dei relativi contratti e con termine al 31 dicembre dello stesso anno

Art. 4.

Ammontare del contributo

La misura del contributo regionale, relativo alla somma mutuata, è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento al tasso di riferimento, effettivo annuo posticipato comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'istituto di credito, periodicamente fissata dal Ministro del tesoro ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, vigente alla data di stipulazione del contratto di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto di otto punti percentuali.

Art. 5.

Criteri di priorità

I contributi, anche con riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo, sono concessi sulla base — nell'ordine — delle seguenti priorità:

a) interventi di ampliamento di cui all'art. 2, lettera *b*), con riferimento al maggior indice di occupazione dei posti-letto esistenti nell'azienda ricettiva, per il quinquennio precedente l'intervento;

b) interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), relativi ad aziende ricettive all'aria aperta per l'adeguamento delle stesse alle prescrizioni di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni;

c) interventi di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), prevalentemente rivolti alla costruzione, ammodernamento o miglioramento di ristoranti, tavernette o tavole calde, bar, sale convegni, sale comuni, impianti sportivo-ricreativi, parcheggi, ad uso degli ospiti;

d) interventi di cui all'art. 2, lettera *d*), con riferimento al numero di presenze denunciate nel quinquennio precedente l'acquisto dell'immobile sede dell'azienda ricettiva.

Per ciascuno dei casi sopra indicati viene data precedenza alle aziende ricettive ad apertura annuale ed a quelle che non hanno fruito dei contributi di cui alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 29, 30 novembre 1976, n. 38 e 6 luglio 1978, n. 36.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), non può essere destinato più del trenta per cento dello stanziamento previsto a bilancio per gli incentivi relativi ai mutui di durata non superiore a quindici anni.

La giunta regionale può stabilire, su proposta della commissione consultiva di cui all'art. 6, ulteriori priorità ai fini della concessione dei contributi.

Art. 6.

Commissione consultiva

Per l'esame delle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla presente legge è istituita una commissione consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da:

1) l'assessore al turismo, che la presiede;

2) sei rappresentanti scelti tra le organizzazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) tre rappresentanti designati dagli istituti di credito convenzionati;

4) il dirigente coordinatore del settore turismo e industria alberghiera.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore turismo con qualifica non inferiore a funzionario.

La commissione consultiva dura in carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

La commissione è convocata dal suo presidente ed esprime parere a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7.

Inizio delle opere e degli acquisti

I contributi di cui al precedente art. 2 possono essere concessi per opere da iniziare ed acquisti da effettuare dopo la data di presentazione delle relative istanze.

In deroga a quanto stabilito dal comma precedente i contributi potranno essere concessi per opere iniziate ed acquisti effettuati dopo il 1° gennaio 1983, a condizione che le relative istanze di contributo siano presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Modalità per la richiesta dei contributi e istruttoria

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate per il 1984 e 1985 entro il 31 marzo di ogni anno ed essere indirizzate, contemporaneamente, in originale al presidente della giunta regionale ed in copia all'istituto di credito convenzionato prescelto.

Per l'anno 1983 le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate da una relazione che illustri la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'intervento, da un preventivo di spesa redatto — nel caso di opere murarie — sotto forma di computo metrico estimativo, dal piano finanziario e dall'elenco dettagliato delle garanzie offerte.

I contributi di cui all'art. 2, lettera *c*), possono essere richiesti anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile purché risulti, da apposita dichiarazione scritta, l'assenso dello stesso proprietario all'esecuzione delle opere ed alla trascrizione del vincolo di destinazione previsto dal successivo art. 10.

L'istituto di credito prescelto effettua la istruttoria bancaria, nell'ordine di presentazione, delle domande e trasmette entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse alla regione Liguria il proprio motivato parere circa l'accoglimento delle stesse.

Le domande istruite sono successivamente sottoposte all'esame della commissione consultiva di cui all'art. 6 che accerta l'esistenza dei requisiti di ammissibilità delle stesse anche sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente art. 5 ed esprime il proprio motivato parere.

Art. 9.

Concessione dei contributi e liquidazione

Sulla base del parere di cui al precedente art. 8, ultimo comma, la giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 31 luglio di ogni anno.

Nel provvedimento di concessione è fissato il termine, decorrente dalla data del contratto di mutuo, entro il quale i lavori devono essere completati e gli acquisti effettuati.

Tale termine non può superare ventiquattro mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) e dodici mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *c*) e *d*).

La giunta regionale, per validi accertati motivi, può prorogare i predetti termini per non più di sei mesi.

I contributi decorrono dalla data di stipulazione dei relativi contratti di mutuo e vengono corrisposti in rate semestrali posticipate, direttamente agli istituti finanziatori; tali contributi sono concessi anche per gli eventuali periodi di preammortamento in relazione all'ammontare dei finanziamenti erogati.

Per la liquidazione dei contributi relativi al periodo di preammortamento, e comunque per la liquidazione della prima rata di mutuo, l'istituto di credito trasmette alla Regione copia del contratto di mutuo ed estratti delle eventuali singole erogazioni in corso d'opera con l'indicazione del contributo calcolato secondo quanto stabilito all'art. 4.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Gli immobili di cui all'art. 2, ai quali si riferisce il contributo di cui alla presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data del contratto di mutuo e per la durata originaria del contratto stesso.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

La giunta regionale può tuttavia autorizzare il mutamento della destinazione dell'immobile quando ne sia dimostrata la impossibilità o non convenienza alla destinazione vincolata.

Art. 11.

Revoca o riduzione dei contributi

La giunta regionale dispone la revoca dei contributi concessi quando:

a) l'iniziativa non sia realizzata conformemente al progetto approvato dall'autorità comunale o a quanto stabilito nella deliberazione di concessione del contributo;

b) sia cessata l'attività ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono state concesse le provvidenze.

Qualora, in sede di verifica delle opere realizzate, sia accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo, la giunta regionale delibera la riduzione proporzionale delle provvidenze concesse.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) la revoca dei contributi comporta il recupero, nei confronti del beneficiario del contributo, delle rate già erogate.

Nel caso previsto dalla lettera *b*) il recupero è limitato alle rate di contributo erogate dopo la data di cessazione dell'attività ricettiva.

Art. 12.

Rapporti con gli istituti finanziatori

Le operazioni di finanziamento di cui al precedente art 3 sono effettuate dagli istituti e sezioni di credito operanti in Liguria con i quali la Regione stipula apposite convenzioni.

Titolo II

GARANZIE FIDEJUSSORIE

Art. 13.

Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse

La Regione può assistere con garanzia fidejussoria, da concedersi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente titolo, gli operatori ammessi ai finanziamenti di cui al titolo I, a richiesta degli stessi.

Art. 14.

Limiti della garanzia fidejussoria

Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 12.000.000.000.

Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'istituto finanziatore, essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque entro il limite massimo di L. 200.000.000.

Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3, la fidejussione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto di vendita o del valore di perizia se quest'ultimo risulta inferiore a quello contrattuale.

La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita fino alla totalità delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrano di aver subìto per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coattivo nei confronti del soggetto finanziato.

La garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita.

La determinazione delle perdite sofferte viene riferita al giorno in cui la relativa deliberazione, per la quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvata dalla giunta regionale.

Art. 15.

Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria

La richiesta di garanzia fidejssoria, se non contestuale con la domanda di cui al precedente art. 8, deve essere inoltrata, contemporaneamente, in originale al presidente della giunta regionale ed in copia all'istituto di credito mutuante.

Art. 16.

Istruttoria

Qualora la richiesta di garanzia fidejussoria sia presentata contestualmente alla domanda di contributo, per l'istruttoria e per la concessione della garanzia si applicano le procedure di cui agli articoli 8 e 9.

Nel caso la richiesta di cui al comma precedente sia successiva alla domanda di contributo, l'istituto di credito provvede alla relativa istruttoria e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria copia dell'istanza.

La giunta regionale, qualora giudichi insufficiente o incompleta l'istruttoria dell'istituto di credito, può richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'istituto stesso a rivedere, se del caso, le proprie decisioni.

Art. 17.

Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria

La giunta regionale comunica all'istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia.

Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla giunta regionale per ogni singolo contratto di mutuo:

a) la data di stipulazione e l'importo totale del mutuo, nonché l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del mutuo garantita;

b) le rinunce ai mutui già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate per la parte garantita dalla Regione.

Nel contratto stipulato con l'istituto di credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovrà dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte.

Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata l'esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'istituto di credito può dar corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della garanzia regionale.

Art. 18.

Recupero delle passività

Qualora il beneficiario non provveda al pagamento delle rate di mutuo gli istituti di credito, trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla giunta regionale, procedono all'azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Gli istituti di credito prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della giunta regionale che decide in merito.

Alla chiusura delle procedure concorsuali gli istituti di credito chiedono alla giunta regionale, che delibera, il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

Qualora dopo la liquidazione delle passività la situazione patrimoniale del debitore risulti tale da permettere nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni esecutive.

Art. 19.

Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria

La garanzia è inefficace e la Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'istituto di credito mutuante quando l'istituto stesso:

a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui è subordinata la garanzia regionale;

b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;

c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui si sia reso responsabile il mutuatario.

La giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della fideussione concessa, sentita la commissione consultiva, previa contestazione all'istituto di credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

La garanzia è, con provvedimento della giunta regionale, revocata quando ricorrono le condizioni per la revoca dei contributi di cui al titolo I della presente legge.

In tale caso gli istituti di credito, pena la decadenza dal beneficio della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta giorni l'azione per il recupero del credito assistito dalla fidejussione revocata, secondo le modalità di cui all'art. 18, dandone inoltre formale comunicazione — nel medesimo termine — alla giunta regionale

Art. 20.

Rapporti con gli istituti di credito

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito mutuanti relativi alla prestazione della garanzia ed ai casi di inefficacia della stessa sono disciplinati dalla presente legge e da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Titolo III

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 21.

La legge regionale 16 agosto 1978, n. 47, è sostituita dal titolo II della presente legge.

Restano ferme le garanzie concesse ai sensi della legge regionale 9 settembre 1974, n. 34.

Art. 22. della legge

L'applicazione del titolo II della legge regionale 6 luglio 1978, n. 36, è limitata alle istanze di contributo che, ai sensi della legge stessa, risultano presentate direttamente o spedite alla Regione entro il 31 ottobre 1983, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 8 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38 e 11 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 36 le somme concesse, a richiesta del beneficio, sono interamente liquidate in corso d'opera dietro presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative relativamente alle quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e di assicurazione.

L'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 36, è abrogato.

Art. 23.

Le domande di contributo di cui alle leggi regionali 30 novembre 1976, n. 38 e 6 luglio 1978, n. 36, relative alle aziende ricettive che alla data di presentazione delle domande stesse risultavano classificate o classificabili albergo, pensione o locanda, sono ammissibili a condizione che le strutture cui si riferiscono siano comunque classificabili in una delle tipologie di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 24.

Le domande di contributo di cui all'art. 22 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in attesa di finanziamento possono essere, entro sessanta giorni dalla data stessa, confermate al fine di poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge. Sono fatti salvi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 della presente legge, i diversi termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 36.

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, per il solo anno 1983, a tali domande è riconosciuta la priorità su quelle presentate ai sensi della presente legge.

Art. 25.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo I della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed istituzione nello stesso stato di previsione dei seguenti capitoli:

8530 "Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento di mutui per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive" con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza;

8535 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui della durata di 15 anni contratti per l'acquisto, la costruzione e la trasformazione di immobili da adibire ad attività ricettiva imprenditoriale — nuovi limiti di impegno» con lo stanzamento di L. 650.000.000 in termini di competenza;

8540 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui della durata di 10 anni contratti per l'ammodernamento ed il miglioramento degli esercizi ricettivi imprenditoriali — nuovi limiti di impegno" con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza.

All'autorizzazione di spesa per nuovi limiti di impegno negli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Art. 26.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al titolo II della presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 9250 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e

d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente dotazione del cap. 8515 "Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero" del medesimo stato di previsione, da considerarsi spesa obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 27.

Ai fini della presente legge il cap. 8505 "Contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1983 viene dotato, in termini di competenza, dello stanziamento di L. 1.400.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 9030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 49.
Residui passivi ed impegni di spesa riguardanti capitoli di bilancio per spese di investimento erogate in annualità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nell'ambito dei capitoli di spesa corrispondenti a quelli elencati nel successivo art. 2, i residui passivi risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 1982, riguardanti impegni assunti sulla base di provvedimenti di assegnazioni di contributi in conto interessi, relativi a mutui per i quali non ha avuto inizio l'ammortamento e la corrispondente erogazione dei contributi, sono cancellati dal conto dei residui.

I residui passivi dello stesso genere relativi ad esercizi chiusi, e dichiarati perenti agli effetti amministrativi a' termini dello art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, sono eliminati dagli appositi elenchi.

Gli impegni assunti su capitoli del bilancio 1983 per la corresponsione di contributi in conto interessi, assegnati nel corso degli esercizi precedenti, relativi a mutui per i quali non ha avuto ancora inizio l'ammortamento, sono revocati ed i relativi importi vanno a costituire economia di esercizio.

La determinazione dei residui e degli impegni prevista nei commi precedenti è demandata alla giunta regionale.

Art. 2.

La giunta regionale provvede a determinare i residui da cancellare e gli impegni da revocare i cui importi costituiranno economia al termine dell'esercizio relativamente ai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1983:

1210. — Viabilità comunale e provinciale: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1215. — Viabilità comunale e provinciale: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1225. — Impianti di illuminazione pubblica: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1230. — Impianti di illuminazione pubblica: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1310. — Acquedotti, ivi comprese le reti interne: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974 n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1315. — Acquedotti, ivi comprese le reti interne: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1415. — Porti, approdi di IV classe: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1420. — Porti, approdi di IV classe: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1505. — Spazi urbani per verde attrezzato: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1510. — Spazi urbani per verde attrezzato: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1520. — Impianti sportivi: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1525. — Impianti sportivi: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1535. — Sedi dei comuni e delle province nonché di edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici di proprietà di tali enti: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1540. — Sedi di comuni e delle province nonché di edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici di proprietà di tali enti: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1541 — Sedi di comuni e delle province nonché di edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici di proprietà di tali enti: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1605. — Cimiteri, mattatoi, mercati locali, bagni pubblici ed altre opere igieniche minori: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1610. — Cimiteri, mattatoi, mercati locali, bagni pubblici ed altre opere igieniche minori: contributi costanti trentacinquennali (legge regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
nuovi limiti di impegno

1620. — Edifici ospedalieri, sanitari ed assistenziali: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)
vecchi limiti di impegno

1625. — Edifici ospedalieri, sanitari ed assistenziali: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

nuovi limiti di impegno

1705 — Scuole materne, dell'obbligo, secondarie ed artistiche: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

vecchi limiti di impegno

1710. — Scuole materne, dell'obbligo, secondarie ed artistiche: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

nuovi limiti di impegno

1920. — Contributi diretti trentennali ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra

nuovi limiti di impegno

1921. — Contributi diretti trentennali ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra: reiscrizione effettuata ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42

nuovi limiti di impegno

1925. — Contributi diretti trentennali ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra

vecchi limiti di impegno

1926. — Contributi diretti trentennali ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggati dalla guerra; reiscrizione effettuata ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42

vecchi limiti di impegno

1935. — Annualità relative a contributi dello Stato assegnati alle regioni a statuto ordinario in relazione a provvedimenti non definiti e trasferiti alla competenza delle stesse per la realizzazione di opere pubbliche (art. 17 decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)

nuovi limiti di impegno

1940. — Annualità relative a contributi assegnati alle regioni a statuto ordinario in relazione a provvedimenti non definiti e trasferiti alla competenza delle stesse per la realizzazione di opere pubbliche (art. 17 decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)

vecchi limiti di impegno

2110. — Fognature, relativi impianti di depurazione ed impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

vecchi limiti di impegno

2115. — Fognature, relativi impianti di depurazione ed impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

nuovi limiti di impegno

2225. — Opere di difesa arenili: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

vecchi limiti di impegno

2230. — Opere di difesa arenili: contributi costanti trentacinquennali (leggi regionali 9 settembre 1974, n. 37 e 27 giugno 1979, n. 22)

nuovi limiti di impegno

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 50.

Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità di canone convenzionale di locazione

Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 28, primo comma, della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, come determinato ai sensi della presente legge, è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Art. 2.

Ulteriori oneri a carico dell'assegnatario

Resta fermo quanto dispone l'art. 45 quarto comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, circa l'obbligo per l'assegnatario di rimborsare all'ente gestore tutte le spese relative alla gestione dei "servizi a rimborso".

Il costo dei "servizi a rimborso" viene calcolato dall'ente gestore sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi facenti parte di aree omogenee individuate dall'ente stesso con i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente.

Art. 3.

Modalità per stabilire l'incidenza sul canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi.

L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stabilita annualmente dal consiglio regionale, anche con differenti percentuali per ciascun ambito territoriale, su proposta della giunta formulata sulla base delle specifiche determinazioni di ciascun istituto autonomo per le case popolari e degli altri enti gestori.

Il consiglio regionale provvede a stabilire le incidenze di cui al comma precedente entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del C.E.R. ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Gli istituti autonomi per le case popolari e gli altri enti gestori, contestualmente alle determinazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti a comunicare alla giunta regionale l'eccedenza delle entrate complessive per canoni rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione.

Art. 4.

Ammontare del canone convenzionale di locazione

L'ammontare del canone convenzionale di locazione di cui all'art. 1 è determinato dall'ente gestore sulla base delle caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Al fine della determinazione di cui al comma precedente l'ente gestore provvede, per ciascun alloggio, a moltiplicare la cifra risultante dalla applicazione dell'art. 9 per i parametri che tengono conto del reddito del nucleo familiare indicati all'art. 11, primo comma.

Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario si intende quello determinato ai sensi dell'art. 33, penultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 con l'applicazione delle detrazioni previste all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le caratteristiche oggettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto di seguito disposto:

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dello art. 13 con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo;

b) la tipologia è determinata a norma dell'art. 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale richiesta;

c) la classe demografica dei comuni è determinata a norma dell'art. 17, assimilando i comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di cui al coefficiente *f*) del medesimo articolo;

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'art. 18, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato uniformemente al valore di 0,90;

e) i coefficienti di vetustà di cui all'art. 20 si applicano nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle zone agricole o nei centri edificati dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, indicate al comma precedente, ai fini della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale.

Art. 5.

Criteri per determinare l'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione

L'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è calcolata tenuto conto del costo base, del costo unitario di produzione e del valore locativo dell'alloggio.

Art. 6.

Il costo base degli allogi è determinato nella misura seguente:

a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978, L. 295.000 al metro quadrato;

b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980, L. 375.000 al metro quadrato;

c) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982, L. 442.000 al metro quadrato.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982, il consiglio regionale, su proposta della giunta, fisserà il costo base entro il primo trimestre di ciascun biennio.

Art. 7.

Costo unitario di produzione

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie convenzionale determinato a norma dell'art. 6 moltiplicato per i coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui all'art. 4, quarto comma.

Art. 8.

Valore locativo

Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui all'art. 4, quarto comma, lettera *a*) moltiplicata per il costo unitario di produzione di cui all'art. 7.

Art. 9.

Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione

L'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore locativo di cui all'art. 8.

Art. 10.

Rivalutazione del costo unitario di produzione

In sede di fissazione del canone convenzionale di locazione il costo unitario di produzione è rivalutato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, con aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni annuali accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Detti aggiornamenti annuali per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono computati complessivamente sulla base della variazione nel periodo luglio 1978-luglio 1983 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT.

Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392/1978 sono computati sulla base del 60 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT con riferimento al mese di luglio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione.

Per gli anni successivi al 1983 la rivalutazione del costo unitario di produzione al fine della fissazione del canone convenzionale di locazione è stabilita annualmente dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 11.

Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul canone convenzionale di locazione

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti parametri:

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

b) in misura corrispondente a quattro diversi importi, rispettivamente pari al 33 per cento, al 52 per cento, al 71 per cento e al 90 per cento del canone oggettivo, per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera *a*) ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione, maggiorato del 25 per cento; i quattro parametri percentuali anzidetti sono attribuiti da parte dell'ente gestore a quattro fasce crescenti di reddito rispettivamente da zero a cinque sedicesimi, da sei a dieci sedicesimi, da undici a quindici sedicesimi e da sedici a venti sedicesimi del predetto limite di reddito previsto per l'assegnazione;

c) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla lettera *b*) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione maggiorato del 60 per cento;

d) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla lettera *c*) e non ecceda il massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, aumentato del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il reddito di cui al primo comma, lettera *a*) è quello effettivo mentre i redditi di cui al primo comma, lettera *b*) e *c*) ed al secondo comma, è il reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Modifiche all'importo del canone convenzionale di locazione

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in conformità ai criteri stabiliti dal C.I.P.E. può apportare modifiche alle percentuali di cui all'art. 11 esclusivamente allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione, gestione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 13.

Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito

Ai fini delle attribuzioni dei parametri relativi al reddito gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore.

Detta documentazione viene utilizzata anche per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.

Nel caso di lavoratori autonomi la documentazione fiscale dovrà essere corredata da apposita certificazione dei competenti uffici finanziari.

In caso di mancata produzione della documentazione o nel caso in cui la stessa sia palesemente inattendibile e comunque fino a quando gli assegnatari non presentino la documentazione indicata al primo e terzo comma, fino alla determinazione del reddito da parte dell'ente gestore ad essi si applica il canone previsto per la fascia superiore o la minore intermedia di cui all'art. 11, lettera *b*), se alla data di entrata in vigore della presente legge siano soggetti, rispettivamente, al canone minimo di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo e nono comma dello stesso art. 22. Agli assegnatari di cui agli ultimi commi del medesimo art. 22 si applica l'intero canone oggettivo.

Art. 14.

Aggiornamenti del canone convenzionale di locazione

Gli aggiornamenti dei canoni conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono applicati annualmente dall'ente gestore con decorrenza dal mese di agosto nella misura stabilita dal C.F.R.

Su richiesta dell'assegnatario che documenti una diminuzione di reddito per l'anno precedente tale da farlo rientrare in una fascia inferiore, l'ente gestore riduce corrispondentemente il canone.

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari» e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 47 «Norme per la prima attuazione dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale».

All'art. 34, secondo comma, della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a otto anni non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario».

All'art. 38 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«Con l'approvazione del progetto biennale regionale, su proposta del comune sede dell'intervento, può essere riservata, in relazione alla dimensione demografica del comune stesso, una quota di alloggi, non superiore al 15 per cento, a favore dei cittadini residenti nel comune medesimo, che partecipano al concorso».

All'art. 1, sesto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 47, dopo le parole «n. 392» sono aggiunte le parole «aumentato del 10 per cento».

Art. 16.

Sostituzione di precedenti norme

Salvo quanto previsto all'art. 13, le disposizioni della presente legge sostituiscono:

a) gli articoli 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

b) l'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 17.

Interpretazione autentica dell'art. 53, primo comma, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e conseguente modifica alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53.

Fra le norme incompatibili con la legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, di cui alla lettera *c*), primo comma dell'art. 53, si intende compreso anche l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

E' abrogata la lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53.

Art. 18.

Norme transitorie

In via transitoria e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore provvederà al graduale adeguamento dei canoni di locazione in atto al fine di conseguire dopo la scadenza del triennio l'integrale applicazione dei canoni di cui alla presente legge.

A tal fine l'ente gestore provvederà per il primo anno alla applicazione del canone attuale maggiorato di una somma ammontante ad un terzo della differenza tra il canone attuale medesimo ed il canone calcolato ai sensi della presente legge.

Analogo ulteriore adeguamento verrà applicato per il secondo anno computando i due terzi della differenza tra il canone attuale predetto ed il canone calcolato ai sensi della presente legge per tale anno, mentre per il terzo anno il canone verrà applicato per intero.

In ogni caso per i nuclei familiari il cui principale percettore di reddito è lavoratore dipendente, nel periodo transitorio il canone applicato ai sensi dei precedenti commi non potrà eccedere il 20 per cento del reddito complessivo determinato ai sensi della presente legge.

I nuovi canoni di cui alla presente legge si applicano per i contratti attuali con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Alla scadenza di ogni anno del periodo transitorio il consiglio regionale verifica l'applicazione della normativa in base ad una relazione presentata dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. **51.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1983 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(5049)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **32.**

Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La borgata Boffalora è distaccata dal comune di Gombito (Cremona) ed aggregata al comune di Formigara (Cremona) secondo la delimitazione territoriale risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione illustrativa dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazone provinciale di Cremona, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Formigara provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2 si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al cap. 1.1.3.3.1.359: «Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *luglio* 1984, *prot. n.* 20402/8497).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **33.**

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, per la presentazione delle istanze di autorizzazione in sanatoria all'esercizio di impianti elettrici fino a 30.000 Volt è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

2. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, le parole:

«...ai sensi del precedente art. 3, comma terzo, per il seguito dell'istruttoria;»...,

sono sostituite dalle seguenti:

«...ai sensi del precedente art. 3, comma quarto, per il seguito dell'istruttoria;»...

3. Al quarto comma dell'art. 11 le parole «... settimo comma ...» sono sostituite dalle parole «... ottavo comma ...».

Art. 3.

1. Le deleghe disposte dall'art. 50, terzo comma, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, si applicano anche alla procedura di esproprio per gli impianti elettrici di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, e di occupazione temporanea d'urgenza allo stesso preordinata.

2. La procedura di asservimento coattivo, l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento stesso nonché le attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, inerenti agli impianti elettrici restano disciplinate dalle norme della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52.

Art. 4.

1. Ferme restando le modalità di collaudo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, all'art. 11 della stessa legge è aggiunto il seguente comma:

«7. Per l'affidamento del collaudo di linee elettriche ed opere accessorie con tensione compresa tra 30.001 e 150.000 Volt, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *luglio* 1984, *prot. n.* 21802/8498).

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **34.**

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1: «Interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi di investimenti».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma secondo, legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, il termine per la trasmissione degli atti contrattuali assunti scade il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle assegnazioni di contributi di cui alla deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1983, n. 26334/III, ivi compresi gli atti contrattuali assunti da enti pubblici e loro aziende precedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi di cui alla deliberazione citata.

2. Decorsi i termini di cui al precedente comma i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Art. 2.

1. Le erogazioni di contributi possono essere disposte a favore degli enti pubblici e delle loro aziende anche quando questi provvedano direttamente alla esecuzione dei lavori; in tal caso gli atti contrattuali di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, possono essere sostituiti dalla certificazione dell'inizio dei lavori disposti in economia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o azienda di cui trattasi.

2. L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall'ente o azienda, dal quale debbono risultare l'utilizzo dei fattori produttivi aziendali impiegati e le eventuali prestazioni fornite da terze imprese fino alla data di riferimento dello stato di avanzamento.

Art. 3.

1. Al fine di consentire la determinazione di contributi di esercizio sulla base delle effettive esigenze, la legge regionale di definizione sugli standards per l'anno 1984 e seguenti terrà conto in via prioritaria delle condizioni del servizio sulla base di rilevazioni effettuate con le tecnologie di controllo previste dall'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, rispondenti ai requisiti indicati dalla Regione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi di cui all'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è determinata nel 75% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione limitatamente alle tecnologie di controllo.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale dei contributi di cui all'art. 4, comma primo, della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è determinata nel 75% del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto; la quota I.V.A. afferente al 75% del prezzo di acquisto è ammessa a contributo nella misura corrispondente alla percentuale che residua a carico del richiedente come da denuncia I.V.A. (pro rata) del richiedente stesso, riferita all'anno precedente a quello della delibera di assegnazione del contributo di cui trattasi.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *luglio* 1984, *prot. n.* 21502/8499).

(4980)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. 35.
Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'8 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

La legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva, è rifinanziata con modifiche per il biennio 1984-85 secondo il testo unificato riportato negli articoli successivi.

Art. 2.
Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni

Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede agli enti pubblici e privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per:

a) la costruzione e il miglioramento di alberghi (esclusi quelli di categoria 5 stelle), campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altra struttura ricettiva concernente il turismo;

b) la costruzione e il miglioramento di strutture e impianti complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico — compresi gli impianti sportivi e ricreativi e gli impianti termali ed idropinici — o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico e l'acquisto delle relative attrezzature, realizzati in località di interesse turistico;

c) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agroturistici o da utilizzare per la locazione ai turisti e l'allestimento di aree per la sosta e il soggiorno, presso le aziende agricole, di turisti provvisti di tende o caravans;

d) l'arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*);

e) la costruzione di impianti atti a favorire lo sviluppo della gestione di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione mediante iniziative interaziendali centralizzate, a favore di cooperative e di consorzi;

f) il concorso nelle perdite e danni subiti da società cooperative a larga base sociale, con finalità turistiche, operanti nel territorio classificato montano ai sensi di legge.

Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 4, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse provvidenze pubbliche.

Sono esclusi dalle provvidenze di cui alla presente legge le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o agibilità anteriormente al 1° luglio 1982 e gli acquisti anteriori alla medesima data.

Art. 3.
Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) contributo costante nella misura annua del 6%, di durata non superiore a quindici anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli istituti di credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare comprese le strutture ricettive e della ristorazione che, per tre anni ininterrotti, siano rimaste inattive.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare comprese le strutture ricettive e della ristorazione non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo. L'effettivo costo viene accertato in sede di istruttoria sulla base dell'atto notarile di compra-vendita.

Per le stesse opere, da eseguirsi da enti pubblici o da associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione dell'8%.

Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 9% a favore degli enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.

Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli enti pubblici ed associazioni, sono concesse altresì alle cooperative e consorzi aventi finalità turistiche.

Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *b*), il cui costo superi L. 30.000.000 da realizzarsi in comuni con popolazione anche inferiore a 3.000 abitanti purché si trovino nelle condizioni di cui all'art. 36, primo comma, lettera *a*), della legge 5 dicembre 1977, n. 56, oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e alle strutture complementari, il contributo può essere concesso se l'impianto risulta funzionale alla ricettività alberghiera e alle strutture complementari o al loro sviluppo;

b) contributo in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *c*), nella seguente misura:

fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.000.000 per posto letto per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agroturistici con un massimo di sei camere e dodici posti letto;

fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 3.000.000 per l'allestimento di aree per la sosta ed il soggiorno presso le aziende agricole di turisti provvisti di tende o caravans;

fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 500.000 a posto letto, per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da utilizzare per la locazione ai turisti con un massimo di sei camere e di dodici posti letto.

Ai fini della presente legge sono alloggi agroturistici i locali siti all'interno dell'azienda agricola nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso nei quali viene data ospitalità ai turisti con prestazione di servizi;

c) contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento di cui all'art. 2, lettera *d*);

d) contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) nella seguente misura:

a favore di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico fino all'85% della spesa ammissibile con un massimo di contributo di L. 35.000.000 per opere che comportino una spesa inferiore a L. 70.000.000 e fino a 50 % della spesa ammissibile con un massimo di contributo di L. 100.000.000 per opere che comportino una spesa superiore a L. 70.000.000;

a favore di associazioni che senza fine di lucro svolgano attività diretta ad incrementare il turismo e cooperative aventi finalità turistiche fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per opere che comportino una spesa non superiore a L. 50.000.000;

e) contributo in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di lire 40.000.000 per il miglioramento degli impianti fissi delle strutture ricettive con particolare riferimento agli interventi diretti ad adeguare le strutture ai requisiti minimi previsti dalle norme di classificazione ed a migliorarne la funzionalità, le caratteristiche igienico-sanitarie e la sicurezza nonché per gli altri interventi sulle strutture ricettive di cui all'art. 2, lettera *a*);

f) contributo in conto capitale nella misura massima del 30%, con il limite massimo di L. 50.000.000, a titolo di concorso nelle perdite e nei danni eventualmente subiti, ed accertati a seguito di circostanze straordinarie, dai soggetti indicati alla lettera *f*), del primo comma dell'art. 2, operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modalità per la richiesta di provvidenze

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione - assessorato al turismo, corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa, nei seguenti termini:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1984;

b) entro il 30 aprile per l'anno 1985.

Nei termini di cui al precedente comma, una copia della domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere presentate al comune per il parere di realizzabilità in conformità alle previsioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni.

Per le opere da realizzarsi in territorio montano il comune esprimerà il proprio parere sentita la comunità montana al fine di accertare la coerenza dell'iniziativa alle indicazioni del piano di sviluppo.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il comune farà pervenire il parere alla Regione - assessorato al turismo; qualora il parere non pervenga entro tale termine si intenderà negativo.

Per gli interventi di iniziativa comunale la presentazione delle domande è sostituita dalla presentazione del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici di cui all'art. 37-*bis* della legge regionale 11 agosto 1982, n. 17, fermo restando l'obbligo di fornire la documentazione tecnica e finanziaria necessaria per la valutazione dell'iniziativa.

Art. 5.

Priorità

I contributi sono concessi con priorità nell'ordine:

a) alle iniziative specificatamente previste nei programmi finalizzati, nei piani di settore o in altri documenti programmatici della Regione, o comunque coerenti con le previsioni dei suddetti atti di programmazione;

b) alle iniziative specificatamente previste nei piani e programmi dei comprensori, delle comunità montane e degli enti locali o comunque coerenti con le previsioni dei suddetti atti di programmazione, purché non in contrasto con le previsioni programmatiche della Regione.

Seguendo le priorità di cui alle lettere precedenti sono inoltre privilegiate le iniziative inserite in progetti organici di sviluppo turistico.

Art. 6.

Commissione tecnico-consultiva

Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale, composta da:

1) l'assessore al turismo che la presiede;

2) il rappresentante dell'unione regionale delle province piemontesi;

3) un rappresentante della delegazione regionale del Touring club italiano;

4) un rappresentante dell'Unione regionale delle Associazioni piemontesi albergatori;

5) un rappresentante regionale della Federazione italiana del campeggio e del caravanning;

6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

7) cinque esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze;

8) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

9) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato al turismo.

La commissione tecnico-consultiva dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 7.

Concessione delle provvidenze

L'ammissione ai contributi della presente legge è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6.

Nel provvedimento di ammissione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale per motivi non imputabili ai richiedenti.

La concessione dei contributi di cui al primo comma è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa presentazione della prevista autorizzazione edilizia.

Art. 8.

Non cumulabilità

I finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi da enti pubblici o dallo Stato per le medesime iniziative, salvo che non ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento, ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici.

Art. 9.

Istituti di credito e liquidazione dei contributi

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da istituti di credito operanti in Piemonte con i quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni.

I contributi di cui alla presente legge sono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.

I contributi di cui all'art. 3, lettera *a*), sono corrisposti agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.

I contributi di cui all'art. 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), sono corrisposti ai beneficiari in unica soluzione.

Per gli enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico i contributi di cui all'art. 3, lettera *d*), possono essere corrisposti nella misura del 50% ad inizio lavori.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Gli immobili di cui all'art. 2, lettera *a*), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di venti anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui al precedente art. 4, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la comprovata sopravvenuta non convenienza economico-produttiva della destinazione stessa.

Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi percepiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Per le iniziative previste dall'art. 2, lettera *b*), i beneficiari delle provvidenze accordate devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di quindici e, di dieci anni, i beneficiari di cui all'art. 2, lettera *c*).

Per le iniziative previste dall'art. 2, lettera *d*), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 11.

Garanzia fidejussoria

Ai soggetti ammessi ai contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria, secondo modalità attuative definite in apposite convenzioni da stipularsi con gli stessi istituti di credito.

Art. 12.

Norma transitoria

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 28, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge.

La garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 11 può essere concessa anche a favore di soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 e dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 28.

Art. 13.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi costanti di durata non superiore a quindici anni in relazione a mutui previsti dall'art. 3, lettera *a*), è autorizzato un limite di impegno complessivo di lire 1.500 milioni con decorrenza dall'anno 1985.

Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12400 del bilancio pluriennale 1984-86.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Contributi costanti, della durata massima di quindici anni, per la costruzione e il miglioramento di strutture ricettive e di esercizi della ristorazione, nonché di strutture e impianti complementari all'attività turistica » e con la dotazione di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 11 della presente legge su mutui di durata fino a quindici anni è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni con decorrenza dall'esercizio 1985.

Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12400 del bilancio pluriennale 1984-86.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Prestazione della garanzia fidejussoria ai mutui quindicennali » e con la dotazione di L. 150.000.000, in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, in base ai riparti stabiliti ai sensi dell'art. 14 della legge stessa per gli anni 1983, 1984 e 1985.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione:

« Assegnazione di fondi per la concessione di contributi per lo sviluppo dell'offerta turistica » e con la dotazione di lire 8.542.347.000 in termini di competenza e di cassa come risulta dai provvedimenti di riparto per gli anni 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale per la costruzione e il miglioramento di strutture ricettive, di strutture e impianti complementari all'attività turistica, il miglioramento della ricettività agro-turistica, l'arredamento e per il concorso nelle perdite a società cooperative con finalità turistiche » con la dotazione di lire 8.542.347.000 in termini di competenza e di cassa.

Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui previsti dall'art. 3, lettera *a*), della presente legge, la giunta regionale può disporre per le istanze presentate per l'anno 1984 una prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50 % dello stanziamento disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno 1985.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli stanziamenti di cui al settimo comma verranno aggiornati in base ai successivi provvedimenti statali di riparto dei fondi per l'anno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 luglio 1984

VIGLIONE

(4545)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1984, n. 10-5/Legisl.

Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicato nel supplemento n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, ed in particolare l'art. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4226 del 30 aprile 1984;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente « Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa », così come approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 4226 del 30 aprile 1984, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 maggio 1984

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1984
Registro n. 27, foglio n. 192

NORME TECNICHE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Titolo I
GENERALITA'

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le presenti norme tecniche, finalizzate alla salvaguardia ambientale, al rispetto della tradizione locale e alla riduzione dei costi di costruzione, si applicano:

a) ai progetti di edilizia abitativa pubblica previsti dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 diretti:

1) alla costruzione di nuovi alloggi;
2) all'acquisto e all'eventuale ristrutturazione di edifici;
3) al risanamento e alla ristrutturazione del patrimonio esistente.

Si applicano inoltre agli interventi previsti da precedenti leggi provinciali per i quali alla data del 1° luglio 1984 non si sia ancora provveduto alla approvazione dei relativi progetti da parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa;

b) ai piani di edilizia abitativa agevolata previsti dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 diretti:

1) alla costruzione o acquisto di abitazioni da parte di singoli o di cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che individuale, nonché alla costruzione di abitazioni da parte di imprese;
2) all'acquisto e risanamento di immobili;
3) al risanamento di immobili da cedere in locazione;
4) al risanamento di immobili di proprietà privata.

Tuttavia le norme relative sia alla superficie utile rapportata alla consistenza del nucleo familiare che all'altezza virtuale saranno applicate con riferimento alle domande presentate con decorrenza dall'anno 1984.

2. Ai soli fini di ricerca e sperimentazione, l'assessore competente può autorizzare l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa a predisporre e redigere progetti con caratteristiche difformi da quelle stabilite dalle norme del presente regolamento.

Art. 2.
Definizione di elementi edilizi

Unità base di finanziamento:

Il parametro assunto dalla legislazione provinciale come unità base di finanziamento è il metro quadrato di costruzione.

Il metro quadrato di costruzione va riferito alla superficie complessiva costituita convenzionalmente dalla somma dei seguenti addendi:

a) la superficie utile abitabile;
b) la superficie non residenziale determinata moltiplicando la superficie utile per un coefficiente fisso di 0,60 e per un fattore il cui valore non potrà essere maggiore di 0,50.

La casistica delle superfici nette non residenziali, la loro valutazione percentuale riferita alla superficie utile e relativa ai valori massimi ammessi, sono specificati nella documentazione tecnica da prodursi con il progetto.

Organismo abitativo:

Insieme di alloggi organizzati in uno o più fabbricati progettati unitariamente, dotato di infrastrutture di propria pertinenza.

Fabbricato:

Edificio con almeno un accesso sull'esterno, isolato o costruito in aderenza o funzionalmente collegato ad altri edifici in un organismo abitativo, da questi comunque separato mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto.

Nelle costruzioni unifamiliari si considererà fabbricato anche il raggruppamento comunque articolato di più cellule unifamiliari isolato da altri raggruppamenti.

Tipologie edilizie:

A) Costruzioni unifamiliari: costruzioni nelle quali ogni alloggio comunica con l'esterno senza passare attraverso scale o anditi comuni:

1) case unifamiliari isolate;
2) elementi unifamiliari raggruppati in linea (schiere);
3) altri raggruppamenti di elementi unifamiliari.

B) Costruzioni plurifamiliari: costruzioni nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni:

4) fabbricati isolati a fabbricazione bassa - fino a 7 piani fuori terra (palazzine);
5) fabbricati isolati a fabbricazione alta - oltre 7 piani fuori terra (torri);
6) raggruppamenti lineari di fabbricati plurifamiliari;
7) raggruppamenti a cortile di fabbricati plurifamiliari.

Alloggio:

Per alloggio si intende uno o più vani utili corredati di vani accessori, funzionalmente collegati tra loro e destinati alla residenza familiare.

Alloggio medio:

Per alloggio medio, ai fini della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, si intende quell'alloggio composto da un numero di vani utili e vani accessori che possa essere ricondotto a 6 vani catastali.

Vano utile:

Per vano utile si intendono le camere da letto, da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti, che abbiano luce ed aria diretta, una ampiezza di almeno 8 mq ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno ml 2,20 dal pavimento.

Vani accessori:

Per vani accessori si intendono quelli destinati ai servizi, ai disimpegni, nonché le cucine aventi superficie inferiore a 8 mq.

Superficie utile abitabile:

Si definisce superficie utile abitabile la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto da murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, da eventuali rampe scala e pianerottoli intermedi di scale interne, da logge e balconi.

Altezza virtuale totale:

L'altezza virtuale totale (H) è data da rapporto fra il volume totale lordo vuoto per pieno (Vt) e la superficie utile abitabile degli alloggi (Su)

$$H = \frac{Vt}{Su}$$

Il volume vuoto per pieno si calcola considerando come altezza dell'edificio la differenza fra la quota del pavimento più basso e l'intradosso dell'ultimo solaio nel caso in cui il sottotetto risulti impraticabile; nel caso invece in cui il sottotetto risulti praticabile, il relativo volume dovrà essere compreso nel calcolo.

L'altezza virtuale non potrà essere maggiore di:

ml 7,5 per edifici unifamiliari isolati;
ml 6 per edifici unifamiliari in linea (schiere);
ml 5,5 per edifici plurifamiliari.

Art. 3.
Fase dei lavori di costruzione

1. Ai fini di cui al presente regolamento lo stato di realizzazione delle opere è così definito:

Lavori iniziati: i lavori si dicono iniziati allorché in presenza di concessione edilizia sono state intraprese in cantiere le prime operazioni effettive, quali la messa a punto del cantiere e l'avviamento dei lavori di scavo di fondazione per le nuove costruzioni o di demolizione per i risanamenti. Lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione corrisponde al 50 per cento quando si sia proceduto all'esecuzione della struttura portante orizzontale e verticale compresi eventuali tamponamenti, posa in opera del tetto e realizzazione, al grezzo, delle divisorie interne. Ai fini della determinazione della somma da ammettere a contributo, la spesa massima ammissibile sarà ridotta percentualmente sulla base dell'entità dei lavori eseguiti, secondo la seguente progressione:

	Incidenza	Detrazioni
Opere di fondazione realizzate	5%	5%
Strutture portanti orizzontali e verticali, compresi tamponamenti e intonaci esterni, realizzate fino all'imposta del tetto	30%	35%
Esecuzione della copertura	10%	45%
Tramezze al grezzo	5%	50%

Lavori ultimati:

a) nel caso di nuova costruzione i lavori si intendono ultimati quando le opere esterne ed interne costituenti l'edificio sono state eseguite e l'alloggio risulti di fatto abitabile;

b) nel caso di risanamento i lavori si intendono ultimati quando sono state eseguite tutte le opere ammesse a contributo. Limitatamente ai lavori di completa ristrutturazione, di importo superiore alla spesa massima ammissibile a contributo, il risanamento si intende effettuato quando l'importo delle opere eseguite ha superato la spesa ammessa a contributo e l'alloggio, e pure non completamente ultimato, risulta abitabile.

Art. 4.

Principali parametri di controllo

1. I progetti degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono sottoposti a verifica tecnica al fine di accertare, oltre la compatibilità con le vigenti leggi in materia, anche:

a) la qualità abitativa dell'alloggio in base all'arredabilità e all'agibilità fisica da verificare sulla pianta indicante gli ingombri delle attrezzature mobili e fisse;

b) la rispondenza della superficie utile ai valori stabiliti negli articoli 8 e 12;

c) le caratteristiche degli organismi abitativi;

d) la congruità dei prezzi delle costruzioni e della economicità complessiva delle opere.

Titolo II

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

Art. 5.

Tipologia degli alloggi

1. Le scelte sulle dimensioni e le tipologie degli alloggi sono effettuate dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, tenuto conto delle indicazioni dei progetti pluriennali, dei dati delle graduatorie permanenti e del sistema informativo casa.

2. Le scelte suddette devono essere tali da rispettare, ove possibile, i seguenti criteri:

a) gli alloggi per anziani sono ubicati al piano terreno o rialzato, comunque con agevole accesso agli spazi esterni;

b) gli alloggi per famiglie con presenza di handicappati sono ubicati in modo da eliminare nell'organismo abitativo il rischio di isolamento dalla comunità, anche attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, tenuto conto di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.

Art. 6.

Documentazione tecnica

1. Ai fini della valutazione dei progetti l'I.T.E.A. dovrà produrre ai competenti uffici provinciali la seguente documentazione:

a) concessione di edificare;
b) relazione tecnico-illustrativa;
c) scheda tecnica;
d) computo metrico estimativo;
e) elenco prezzi;
f) capitolato speciale d'appalto;
g) estratto mappa;
h) relazione sulla struttura portante;
i) parere di fattibilità o relazione geognostica;
l) disegni esecutivi di progetto.

2. La scheda tecnica di cui al punto *c*) dovrà contenere i principali parametri dimensionali ed economici del progetto e dovrà essere redatta su un apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa della provincia.

3. Per gli acquisti effettuati ai sensi degli articoli 27 e 35 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, dovrà essere predisposta, da parte dell'I.T.E.A., scheda tecnica contenente i dati relativi agli alloggi.

Art. 7.

Caratteristiche degli organismi abitativi

1. Le caratteristiche dei vari elementi e spazi che costituiscono gli organismi abitativi devono rispettare i vigenti regolamenti edilizi e urbanistici ed inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) gli alloggi possono essere ricavati anche nel sottotetto e al piano terreno;

b) anche in assenza del piano seminterrato o interrato, gli alloggi ricavati al piano terreno si realizzeranno su solaio con sottostante spazio areato e non su vespaio;

c) a livello di organismo abitativo devono essere previsti opportuni spazi o locali di servizio quali: deposito biciclette e carrozzine, deposito attrezzi di pulizia o di manutenzione, centrale termica, ecc.;

d) possono essere previsti anche spazi e locali di uso collettivo per bambini e adulti in proporzione all'entità dell'insediamento;

e) è ammessa la costruzione di locali destinati a scopo civile e sociale nonché ad attività commerciali ed artigianali purché compatibili.

Le attività commerciali ed artigianali sono da localizzarsi preferibilmente al piano terreno o rialzato, e comunque con accesso diretto verso l'esterno;

f) gli organismi abitativi di nuova costruzione devono essere dotati di spazi, preferibilmente all'aperto, per il parcheggio di un autoveicolo per alloggio nella misura prevista dai regolamenti comunali.

Art. 8.

Caratteristiche dell'abitazione

1. In relazione alle tipologie adottate nonché a specifiche disposizioni normative, gli edifici potranno essere o meno dotati di ascensore.

2. Le abitazioni, a seconda del numero di utenti, debbono avere una superficie utile compresa nei limiti previsti dalla seguente tabella:

fino a n. 2 utenti	. . . .	fino a 50 mq
per n. 3 utenti	. . . .	da oltre 50 fino a 60 mq
per n. 4 utenti	. . . .	da oltre 60 fino a 75 mq
per n. 5 utenti	. . . .	da oltre 75 fino a 90 mq
per n. 6 utenti	. . . .	da oltre 90 fino a 100 mq

3. Per ogni utente in più, oltre i sei, è consentito un aumento di 10 mq di superficie utile di alloggio.

4. Nel caso di abitazioni destinate a portatori di handicap fisici, gli alloggi possono avere una superficie utile pari a quella prevista per un numero di utenti immediatamente superiore.

5. E' ammessa una tolleranza complessiva in più del 5% sulla superficie utile dell'alloggio per sei o più utenti.

6. Gli alloggi aventi carattere sperimentale e quelli ricavati in edifici esistenti, possono derogare dai limiti previsti in relazione alla caratteristiche tipologiche dell'edificio stesso.

Titolo III

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISTI

Art. 9.

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica relativa agli interventi di edilizia abitativa agevolata ammessi a contributo, deve essere composta dagli elaborati indicati nei successivi articoli 10, 11 e 12.

Art. 10.

Elaborati per abitazioni da costruire

1. Il progetto planivolumetrico di massima da presentare unitamente alla domanda di nuova costruzione dovrà essere redatto da un tecnico abilitato e comprendere:

estratto di mappa;
estratto dello strumento urbanistico in vigore;
planimetria riportante il perimetro dell'edificio e la sistemazione dell'area;
schizzi prospettici e una sezione significativa;

2. Nel caso di ammissione ad istruttoria definitiva dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

1) la concessione di edificare;

2) la relazione tecnica comprendente:

a) l'illustrazione del progetto dal quale dovranno risultare tutte le notizie utili ad integrarlo ed in particolare: le caratteristiche tipologiche sia dell'edificio che dell'alloggio; descrizione dello schema strutturale statico; il tipo di coibentazione termica adottato ed il sistema di riscaldamento;

b) lo specchio delle superfici utili ed il relativo calcolo delle superfici nette non residenziali, da compilarsi per ogni singolo alloggio, secondo la tabella costituente l'allegato **A** al presente regolamento;

3) la scheda tecnica riportante i dati metrici e parametrici, redatta su un apposito modulo predisposto dai competenti uffici del servizio edilizia abitativa della provincia;

4) il computo metrico e stima dei lavori, nel quale, in base alle singole voci indicanti le caratteristiche dei materiali e le quantità delle opere, viene determinato il costo di costruzione dell'edificio e vengono indicati gli altri oneri da riassumere secondo lo schema seguente:

Quadro economico

1.	Lavori di costruzione fabbricati residenziali	L. ....
2.3.	Lavori attrezzatura area - allacciamenti	L.
	Totali lavori da 1 a 3 . . (*A*)	L.
4.	Imprevisti (max 5% di *A*)	L.
5.	Accantonamento per revisione prezzi (max 20% di *A*)	L. ....
	Totale (da 1 a 5) . . . (*A1*)	L. ....
6.7.	Prospezioni geognostiche, spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori e collaudo (max 6% di *A1*) .	L.
8.	I.V.A. (sulle voci da 1 a 7) .	L.
9.	Acquisto area	L.
10.11.	Oneri per urbanizzazione primaria e secondaria	L.
12.	Rimborsi spese (eventuali) . . .	L.
	Totale intervento . . (*A2*)	L.

5) i seguenti disegni:

Per gli organismi abitativi composti da più fabbricati:

a) l'estratto di mappa comprendente le particelle del complesso edilizio progettato ed esteso alle costruzioni confinanti ed alla più vicina strada di accesso, con l'indicazione della sua denominazione nonché la tabella dei relativi dati urbanistici;

b) la planimetria generale almeno in scala 1:500 comprendente:

lo spaccato di tutti i corpi di fabbrica in progetto definiti nel loro perimetro;

la rete stradale completa con l'indicazione degli accessi, la qualificazione dei vari tronchi (carrabili, pedonali) e l'ubicazione dei parcheggi;

le distanze dei vari corpi di fabbrica riferite ai confini e alla rete stradale;

lo schema della rete dei servizi (fognature, acquedotto, gas, impianto elettrico e telefonico, nonché l'impianto di illuminazione esterna);

le sistemazioni esterne con l'indicazione in particolare delle pertinenze private, collettive o pubbliche, delle aree destinate a verde, delle recinzioni, delle eventuali attrezzature condominiali;

c) in presenza di pendenze medie del terreno superiori al 15%, sono richiesti i profili illustranti:

l'andamento del terreno lungo le sezioni significative prima e dopo l'intervento;

le sezioni significative dei corpi di fabbrica recanti le quote dei piani di calpestio dei solai e delle coperture;

d) le piante quotate in scala 1:50 di tutti i piani con l'indicazione delle quote esecutive, dei particolari costruttivi nonché dell'ingombro delle attrezzature e dei mobili, le cui misure dovranno rifarsi a quelli reperibili sul mercato.

Nel caso di realizzazione di alloggi con tipologie standard, l'indicazione dell'ingombro delle attrezzature e dei mobili dovrà essere riportata solamente per ogni singolo alloggio tipo.

La pianta dell'ultimo solaio dovrà riportare esattamente l'indicazione di soffitta o sottotetto.

L'indicazione di soffitta è ammessa allorquando essa sia raggiungibile con una rampa di giroscale fisso e presenti in corrispondenza dell'imposta del tetto un'altezza minima di 0,50 m riscontrabile lungo tutto il perimetro. In tal caso la relativa superficie netta verrà conteggiata come superficie non residenziale;

e) i prospetti di tutte le fronti almeno in scala 1:100;

f) le sezioni significative, almeno in scala 1:100, in numero sufficiente per individuare l'edificio in tutti i suoi elementi, con l'indicazione di tutte le altezze, sia parziali che progressive a partire da un livello base di riferimento.

Per gli organismi abitativi composti da unico fabbricato:

g) gli elaborati di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*);

h) la planimetria generale indicante:

lo spiccato del corpo di fabbrica e relative distanze dai confini e dalle strade;

lo schema della rete dei servizi;

le sistemazioni esterne.

La documentazione di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) dovrà essere redatta da un tecnico abilitato.

Art. 11.

Elaborati per abitazioni da acquistare

1. Per gli alloggi da acquistare, nel caso di ammissione ad istruttoria definitiva, devono essere presentati i seguenti elaborati:

1) la documentazione atta a dimostrare l'anno di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione globale dell'immobile (concessione di edificare, la denuncia di fine lavori presentata all'I.N.A.I.L. ai fini assicurativi, certificato di abitabilità, ecc.);

2) la relazione illustrativa che comprende:

a) la descrizione dell'abitazione dalla quale si desume la esatta ubicazione con riferimento sia al territorio che all'edificio in cui essa è inserita; i locali o spazi accessori di cui è dotata (cantina, garage, posto macchina, ecc.); le caratteristiche e i materiali di finitura; i tipi di impianti di cui è dotata;

b) lo specchio della superficie utile ed il relativo calcolo delle superfici nette non residenziali, da compilarsi per ogni singolo alloggio, secondo la tabella costituente l'allegato *A* al presente regolamento;

c) il costo di acquisto dell'abitazione comprensivo di tutte le spese;

3) la scheda tecnica riportante i dati metrici e parametrici, redatta su un apposito modulo predisposto dai competenti uffici del Servizio edilizia abitativa della provincia;

4) la pianta dell'alloggio nonché quella dei locali accessori, in scala 1:50.

La documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) dovrà essere redatta da un tecnico abilitato.

Art. 12.

Caratteristiche delle abitazioni

1. L'alloggio di edilizia abitativa agevolata deve:

a) avere una superficie utile non inferiore a mq 35;

b) essere dotato degli impianti essenziali di acqua e luce, di idoneo sistema di riscaldamento, di almeno un servizio igienico WC con lavabo e doccia o vasca da bagno;

c) avere una superficie utile che, confrontata con il numero dei componenti il nucleo familiare, rientri nei seguenti limiti:

n. 1 persona, da mq 35 e mq 45;
da 2 a 5 persone, da mq 45 a mq 100.

per ogni persona oltre le 5 è consentita una maggiorazione di mq 8.

2. Per gli alloggi da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro degli edifici preesistenti e per quelli da acquistare in edifici costruiti o integralmente ristrutturati anteriormente al 1970 incluso, i limiti massimi di superficie indicati nella precedente lettera *c*) sono aumentati del 50%.

Tuttavia gli alloggi saranno ammessi a finanziamento sulla base della superficie massima teorica concedibile per il nucleo familiare del richiedente.

3. Sono considerate nuove costruzioni le sopraelevazioni o l'aggiunta di corpi di fabbrica attraverso le quali vengono realizzati nuovi alloggi.

4. Devono essere esclusi tutti quei materiali o impianti che per la loro natura o destinazione presentino caratteristiche di lusso, intendendosi per tali quelle previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In carenza di norme comunali specifiche, per le stanze ricavate in soffitte, delimitate anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35%, è richiesta un'altezza media ponderale di ml 2,20 riferita ad una superficie di almeno 8 metri quadrati. La superficie di illuminazione ed areazione non deve essere inferiore a un dodicesimo della superficie del pavimento.

Art. 13.
Costo delle abitazioni

1. L'importo da ammettere a contributo sia per le abitazioni da costruire che per quelle da acquistare, è determinato nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, riferita al costo a metro quadrato di costruzione.

2. L'accertamento delle caratteristiche delle abitazioni ed in particolare la determinazione della superficie utile di costruzione secondo il criterio stabilito dall'art. 12, nonché la determinazione della spesa ammissibile, verranno effettuati in sede di esame del progetto o della pianta dell'abitazione e verificati in sede di accertamento di fine lavori, o di sopralluogo all'alloggio acquistato.

3. Per le abitazioni da acquistare la cui costruzione o integrale ristrutturazione è stata ultimata da più di cinque anni a decorrere dal sesto anno successivo a quello dell'ultimazione, alla spesa massima riconosciuta ammissibile in rapporto alla superficie utile abitabile dell'alloggio, si applica, in detrazione, il coefficiente di vetustà previsto dall'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392. A questi effetti l'ultimazione dei lavori si ritiene avvenuta due anni dopo la data del rilascio della licenza o della concessione di edificare, salvo diversa dimostrazione da certificarsi a cura dell'interessato.

Titolo IV
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA:
RISANAMENTI, ACQUISTO E RISANAMENTO, RISANAMENTI A FINI LOCATIVI

Art. 14.
Opere ammesse

1. Gli interventi di risanamento previsti dal titolo IV della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono costituiti dalle opere tendenti al recupero ed all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parte di essi attraverso la ricostruzione totale o parziale ed in generale al miglioramento delle condizioni di abitabilità, anche con la trasformazione di superfici e volumi non residenziali in alloggi.

2. A tal fine sono da considerare ammissibili i lavori del tipo seguente:

1) *Lavori di natura statica*:

sottomurazioni o altre opere di consolidamento delle fondazioni;

demolizione, anche parziale, di murature portanti e loro ricostruzione;

demolizione e rifacimento solai;

risanamento e ricostruzione anche parziale del tetto;

rafforzamento di avvolti ad arco in muratura;

opere di irrigidimento delle murature portanti e dei solai;

creazione o ripristino di vani scala.

2) *Lavori di distribuzione interna*:

modifica o realizzazione di pareti divisorie interne;

realizzazione di servizi igienici o rifacimento dei medesimi con totale sostituzione dei sanitari;

demolizione e sostituzione dei pavimenti;

sostituzione dei serramenti interni;

realizzazione o modifica degli impianti termo idraulici ed elettrici;

controssoffittature isolanti;

intonacatura e tinteggiatura;

altre opere di finitura.

3) *Lavori all'esterno*:

scrostatura e demolizione degli intonaci esistenti;

rifacimento dei medesimi con riguardo anche all'isolamento termico dell'edificio (cappotto);

adozione di nuovi serramenti esterni con riguardo anche alle proprietà termo-isolanti;

trattamenti speciali con metodi idrorepellenti tendenti ad eliminare l'umidità sulle pareti.

4) *Nel caso di risanamento di edifici a più piani* o in presenza di particolari necessità derivanti anche dalla presenza di persone motulese è consentita la realizzazione dell'ascensore.

3. Fatto salvo quanto previsto nel terzo comma dell'art. 12, nell'ambito di interventi su edifici esistenti che richiedono prevalentemente la realizzazione di lavori indicati nel primo comma, sono ammesse anche opere di ampliamento sia per sopraelevazione che per aggiunta di corpi di fabbrica attraverso le quali si realizzino, nel rispetto di quanto previsto nella lettera *c*) del primo comma dell'art. 12, nuovi alloggi o, in relazione all'entità del nucleo familiare, si aumenti la superficie di alloggi esistenti. Sono considerate altresì opere di risanamento anche quelle tendenti esclusivamente all'ampliamento, giustificato dall'entità del nucleo familiare, di alloggi esistenti, attraverso la sopraelevazione o l'aggiunta di corpi di fabbrica.

4. Fatto salvo altresì quanto previsto nei commi precedenti, per le abitazioni oggetto di risanamento si prescinde dai limiti di superficie di cui all'art. 12.

Art. 15.
Elaborati per abitazioni da risanare, acquistare e risanare, risanare per locazione

1. Per le abitazioni da risanare, acquistare e risanare, risanare per locazione, devono essere presentati i seguenti elaborati redatti da un tecnico abilitato:

1) la relazione tecnica che deve descrivere l'abitazione e il tipo di edificio in cui la stessa è inserita, lo stato di conservazione e la destinazione sia dell'edificio che dell'abitazione, con l'elenco analitico delle carenze e dei difetti esistenti in relazione alla stabilità, igienicità e funzionalità, nonché i lavori da eseguire.

Nella relazione, infine, deve essere riportata la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori quale risulta dalla stima.

2) i seguenti disegni:

a) l'estratto di mappa comprendente la particella edificiale interessata ed esteso alle particelle confinanti ed alla più vicina strada di accesso con l'indicazione della sua denominazione.

Nel caso di abitazioni che interessano più particelle edificiali, deve essere redatto un ingrandimento «a vista» della mappa; nel caso inoltre di abitazioni consistenti in porzioni materiali o dislocate su più piani può essere richiesto uno schema della divisione materiale dell'edificio;

b) la pianta di tutti i piani che interessano l'abitazione e le sue pertinenze, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle trasformazioni progettate tinteggiate in giallo o in rosso a seconda che si tratti, rispettivamente, di demolizioni o di opere nuove;

c) i prospetti di tutte le fronti interessate da trasformazioni o da risanamenti, almeno in scala 1:100;

d) le sezioni significative, almeno in scala 1:100, con le indicazioni di tutte le altezze;

3) il computo metrico e stima dei lavori che va redatto applicando alle quantità dei lavori previsti i prezzi di mercato con l'aggiunta degli altri oneri, secondo lo schema del quadro economico di cui all'art. 10.

Le singole voci devono descrivere in modo esauriente i materiali e le opere con l'indicazione delle loro qualità.

Dovranno inoltre essere prodotti:

la concessione di edificare e/o, nel caso in cui i lavori da eseguire si limitino ad un intervento che non comporta la modifica dei locali, eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme;

estratto tavolare delle particelle oggetto dell'intervento di risanamento.

Titolo V
IDONEITA' DELLE ABITAZIONI IN PROPRIETA'

Art. 16.

1. L'abitazione è considerata idonea qualora sia in posizione tale da poter essere abitata permanentemente e non disti dal luogo di lavoro più di un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico e sia dotata dei seguenti servizi essenziali:

acqua corrente potabile;

elettricità;

impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;

gabinetto all'interno dell'alloggio fornito di impianto per scarico dell'acqua.

Deve inoltre possedere un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare escludendo dal conteggio accessori e cucine, questi ultimi solo se inferiori agli 8 mq.

Nel caso trattasi di singole persone si prescinde dal numero di vani e l'alloggio sarà idoneo purché superi i 35 mq di superficie utile abitabile.

ALLEGATO *A*

LEGGE PROVINCIALE . . . .

Progetto: . . . .

Proprietario: . . . .

Localizzazione: comune . . . . Alloggio n. . . .

DETERMINAZIONE DEI MQ. DI COSTRUZIONE

Superficie utile netta dell'alloggio

DESTINAZIONE LOCALI	Superficie
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
Totale superficie utile abitabile . .	SU mq . . . .

Incremento per superficie netta di servizi e accessori di pertinenza dell'alloggio

DESTINAZIONI	Superficie netta effettiva	INCREMENTO (1)		
		effettivo	massimo	da applicare
Cantina, soffitte volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a stretto servizio dell'alloggio	....	....	15	....
Autorimesse singole collettive	....	....	25	....
Androni di ingresso e porticati liberi	....	....	15	....
Logge e balconi	....	....	15	....
		....	50	iS . . . . .

Totale mq di costruzione = SU + (SU × 0,60 × iS) = ...

Data . . . .

Il tecnico

. . . .

(1) Rapporto fra la superficie netta effettiva e la superficie utile abitabile. Se detto rapporto supera il valore massimo ammesso si applica quest'ultimo.

(4090)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*		*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227